



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA e POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

Coordinamento degli interventi in
materia di immigrazione

immigrazione@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 815
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

DPRReg 16 novembre 2023, n. 187. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati a sostenere e valorizzare la figura del mediatore culturale e disposizione per l'Elenco regionale dei mediatori culturali, in attuazione degli articoli 12 e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione).

LINEE GUIDA per la presentazione delle domande di contributo (gennaio 2024)

Sommario

Note introduttive.....	2
1. Elenco regionale dei mediatori culturali	2
2. Formazione professionale (art. 5 comma 1 lett. a)	2
3. Aggiornamento e formazione continua (art. 5 comma 1 lett. b)	3
4. Qualificazione del servizio di mediazione culturale (art. 5 comma 1 lett. c).....	4
5. Ammontare dei contributi (art. 11)	4
6. Obblighi del beneficiario (art. 24).....	4
7. Tempistiche.....	4
8. Come presentare la domanda (art. 12)	4
9. Inammissibilità della domanda (artt. 13 e 15)	5
10. Criteri di valutazione e graduatoria (allegato A e artt. 17 e 18)	5

Note introduttive

Il presente documento è finalizzato a fornire chiarimenti e interpretazioni relativi al Regolamento in oggetto, al fine di agevolare la presentazione delle domande di contributo in conformità alle finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 3 marzo 2023 n. 9.

I progetti che il Regolamento disciplina mirano a qualificare l'attività del mediatore culturale, così come di seguito riportato:

- a) offrire formazione professionale di qualità a chi intenda avviare la professione di mediatore;
- b) offrire occasioni di aggiornamento e formazione continua ai mediatori già in attività;
- c) favorire l'attivazione del servizio di mediazione culturale presso i servizi pubblici e privati, tramite l'attività informativa e specifici strumenti.

Nei seguenti paragrafi vengono meglio presentate le tre linee di attività.

Si tenga presente che le linee a) e b) sono strettamente correlate alla gestione dell'Elenco regionale dei mediatori culturali, descritto di seguito.

1. Elenco regionale dei mediatori culturali

Ai sensi dell'art. 12 comma 3 e successivi della legge regionale 9/2023, l'Elenco regionale è istituito con l'obiettivo di rendere disponibile, a fini informativi, una lista di soggetti in possesso di requisiti per l'erogazione di servizi di mediazione.

Possono quindi iscriversi all'Elenco esclusivamente persone che possano dimostrare titoli formativi ed esperienza professionale specifici, in particolare:

- esperienze lavorative nel campo della mediazione culturale consistenti in almeno 100 ore di attività svolta presso enti pubblici o privati;
- titoli di studio attinenti al campo della mediazione interculturale OPPURE attestati di partecipazione a corsi di formazione promossi o realizzati dalla Regione, nel settore della mediazione culturale.

Nel corso dei primi mesi del 2024 si svolgeranno le procedure di reinscrizione al nuovo Elenco; pertanto, i mediatori che desiderano mantenere la propria iscrizione dovranno garantire la partecipazione a un evento formativo a partire dal 2025.

2. Formazione professionale (art. 5 comma 1 lett. a)

L'attività di formazione è precipuamente indirizzata alle persone che intendano avviarsi alla professione del mediatore culturale.

In particolare, è indirizzata a offrire a neo-mediatori e neo-mediatrici le competenze necessarie per operare e per iscriversi all'Elenco regionale dei mediatori culturali.

Pertanto, si ritiene che i corsi possano in linea generale mantenere la struttura e i programmi dei corsi finalizzati all'iscrizione all'Elenco sperimentati con esiti positivi negli anni scorsi da enti formativi accreditati.

Tali corsi, denominati “Teorie e tecniche della mediazione interculturale” hanno previsto moduli formativi sui seguenti temi:

- la normativa sull’immigrazione (nazionale, regionale, UE);
- i diritti e i doveri delle persone immigrate;
- i rapporti con le istituzioni e i servizi del territorio locale (norme e organizzazione dei servizi sociali, sanitari, istruzione, lavoro...);
- le capacità relazionali e di risoluzione di conflitti;
- teorie e tecniche per la mediazione e la comunicazione interculturale;
- etica del lavoro;
- l’approccio alle situazioni vulnerabili (tratta, violenza, minori ecc.).

I corsi devono avere una durata di 100 ore ed essere gratuiti per i partecipanti; l’ente beneficiario di contributo dovrà occuparsi di ogni attività, a partire da quella promozionale e di segreteria/iscrizioni, nonché del rilascio degli attestati formativi a chi abbia frequentato almeno il 70% del corso con esito positivo.

Il corso viene avviato con almeno 10 iscritti. A fronte di documentate esigenze, lo scrivente può autorizzare l’avvio di percorsi con un numero minore di iscritti.

In base alle esperienze pregresse, si evidenzia che il fabbisogno annuale è di circa 80-100 allievi, quasi equamente distribuiti sui territori delle ex province.

3. Aggiornamento e formazione continua (art. 5 comma 1 lett. b)

L’attività di formazione continua è indirizzata ai mediatori in attività con l’obiettivo di qualificare il servizio di mediazione, mantenendolo aggiornato alla normativa, ai temi, alle esigenze in continuo divenire.

È necessario altresì tenere in considerazione che l’aggiornamento annuale è reso obbligatorio per i mediatori iscritti all’Elenco, al fine del mantenimento dell’iscrizione. Pertanto, è opportuno che il soggetto richiedente il contributo programmi in modo flessibile la realizzazione dei moduli di aggiornamento, da adeguare alle esigenze dei mediatori iscritti all’Elenco.

I corsi devono avere una durata di 10 ore ed essere gratuiti per i partecipanti; l’ente beneficiario di contributo dovrà occuparsi di ogni attività, a partire da quella promozionale e di segreteria/iscrizioni, nonché del rilascio degli attestati formativi a chi abbia frequentato almeno il 70% del corso con esito positivo.

Il corso viene avviato con almeno 5 iscritti. A fronte di documentate esigenze, lo scrivente può autorizzare l’avvio di percorsi con un numero minore di iscritti.

Si evidenzia che il fabbisogno annuale va calcolato sul numero dei mediatori iscritti, che sono tenuti a partecipare annualmente ad almeno un corso per mantenere l’iscrizione. Alla data attuale gli iscritti sono 179, tuttavia l’obbligo sarà di fatto effettivo a partire dal 2025.

4. Qualificazione del servizio di mediazione culturale (art. 5 comma 1 lett. c)

Si tratta di una linea di intervento che intende favorire lo sviluppo delle attività di mediazione interculturale e il riconoscimento della figura del mediatore a supporto dei servizi dove sia necessario favorire la comunicazione tra individui, gruppi e organizzazioni di cultura e lingua diverse.

La Regione persegue questo obiettivo finanziando progetti di valore compreso tra 5.000 e 15.000 euro che prevedano attività di informazione mirata e strumenti specifici.

5. Ammontare dei contributi (art. 11)

Per l'anno 2024 lo stanziamento iniziale per il finanziamento del Regolamento 187/2023 è pari a 100.000,00 euro.

I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, viene approvato lo scorrimento della graduatoria.

L'ammontare del singolo contributo è calcolato in base alla tipologia di attività programmate.

A. Per i progetti che si riferiscono alle attività descritte alla lettera a) e b) dell'articolo 5 del regolamento, i contributi vengono calcolati in base al numero di corsi proposti, assumendo per ciascuno corso un costo orario massimo onnicomprensivo di 139,00 euro:

- a) corsi formativi di 100 ore: costo del singolo corso 13.900,00;
- b) corsi di aggiornamento di 10 ore: costo del singolo corso 1.390,00.

B. Per i progetti che si riferiscono alle attività descritte alla lettera c) dell'articolo 5 del regolamento, i contributi sono compresi tra 5.000 e 15.000,00 euro.

6. Obblighi del beneficiario (art. 24)

Il regolamento dispone, all'art. 24, gli obblighi del beneficiario, che riguardano l'utilizzo del logo regionale sul materiale promozionale di progetto; la conservazione della documentazione di spesa; la comunicazione dei dati richiesti dalla Regione.

7. Tempistiche

Di seguito sono riepilogati i termini di presentazione e rendicontazione delle istanze:

- a) presentazione: 31 marzo di ogni anno;
- b) rendicontazione: entro il termine stabilito nei decreti di concessione del contributo (generalmente due mesi dopo la conclusione del progetto dichiarata in sede di domanda).

8. Come presentare la domanda (art. 12)

La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, è trasmessa all'indirizzo pec immigrazione@certregione.fvg.it, e deve essere obbligatoriamente redatta tramite la modulistica resa disponibile dallo scrivente, costituita dai seguenti documenti:

1. **Modello 1 Domanda;**
2. **Modello 2 Anagrafica partner;**
3. **Modello Allegato A Preventivo di spesa;**
4. **Modello Allegato B Descrizione progetto;**
5. **Modello Allegato C Cronoprogramma delle attività.**

Se la domanda è presentata dal capofila del partenariato, è necessario altresì allegare l'eventuale **accordo di partenariato** sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partner.

9. Inammissibilità della domanda (artt. 13 e 15)

Si rimanda all'attenta lettura dell'articolo 13 per il dettaglio delle cause di inammissibilità della domanda.

Si ritiene di evidenziare in particolare che la domanda di contributo non è ammessa:

- a) se priva dei documenti "Modello 1 Domanda", "Modello Allegato A Preventivo di spesa", "Modello Allegato B Descrizione progetto";
- b) se il "Modello Allegato B Descrizione progetto" non è compilato in ogni sua parte, al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi.

10. Criteri di valutazione e graduatoria (allegato A e artt. 17 e 18)

I progetti sono finanziati sulla base di una graduatoria, formulata a seguito di valutazione del progetto da parte di una apposita commissione.

Il progetto viene valutato secondo i criteri descritti **nell'Allegato A** al regolamento. Come detto in precedenza, la modulistica per la presentazione della domanda è costruita in modo da consentire la descrizione dei criteri richiesti.

I progetti possono risultare non finanziati per inammissibilità della domanda o per carenza di risorse. In questo ultimo caso, restano in graduatoria e possono essere finanziati in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

In considerazione del fatto che lo stanziamento iniziale per l'anno 2024 è pari a 100.000,00 euro, si suggerisce la presentazione di progetti che prevedano una spesa inferiore allo stanziamento stesso.
